

Proponente: 33.B
Proposta: 2026/357
del 20/03/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 304
del 20/03/2026

SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' LEPIDA SCPA IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "ACQUISIZIONE DI LICENZE, SUPPORTO TECNICO SERVIZI CLOUD ORACLE "- DURATA 36 MESI - CIG PADRE B9C2898C35

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- il provvedimento P.G. n. 2025/27629 del 30/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento PG n. 2021/0216947 del 11/10/2021 con il quale il Sindaco ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Visti:

- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2024 - 2026 e relativi allegati”;
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri

approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Premesso che:

- attraverso la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, e successive modificazioni, la Regione Emilia Romagna (RER) persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati;
- per realizzare e gestire compiutamente gli indicati obiettivi della L.R. 11/2004, in attuazione dell’art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia Romagna, con propria delibera 1080/2007, ha costituito la Società “Lepida S.p.A.”, ad intero capitale pubblico, che ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico;
- Il Comune di Reggio Emilia, con determinazione P.G. n. 7550 del 08/04/2009 del dirigente (all’uopo delegato) del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi, ha aderito all’aumento di capitale deliberato dalla Società Lepida S.p.A., diventandone socio per lo 0,0015%;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 8/10/2018 è stata approvata la trasformazione eterogenea della società Lepida da “Società per Azioni” a “Società Consortile per Azioni”, ed è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 scpa nella società Lepida spa comprensivo del nuovo Statuto sociale della società incorporante;
- con medesimo atto si è deliberato di mantenere la partecipazione azionaria in Lepida secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 20 del D.Lgs. 175/2016 in quanto a seguito della fusione per incorporazione e relativa trasformazione la società continuerà a svolgere attività rientranti nelle finalità istituzionali del comune comprese tra quelle consentite di cui all’art.4 c.2 lett.a) b) d) ed e) del Dlgs175/2016 e pertanto qualificata come strettamente necessaria per il Comune di Reggio Emilia;
- gli effetti della trasformazione sono decorsi dal 01 gennaio 2019 e da tale data la ragione sociale è la seguente: Lepida S.c.p.A. - via della Liberazione, 15 - 40128 BO - P. IVA/C.F. 02770891204;

Considerato che:

- Lepida ScpA è pertanto una società in house providing della Regione Emilia Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta per essi lo strumento operativo per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici;
- l’articolo 12 della Legge regionale n. 1 del 2018 detta che l’oggetto sociale della società Lepida ScpA preveda tra l’altro:
 - a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell’ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l’accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di

- alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
- b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government;
- per dare piena attuazione del controllo analogo, conformemente all'ordinamento nazionale e comunitario e regionale, come previsto dall'art. 4.7 dello Statuto, i soci disciplinano l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo all'organismo di controllo denominato Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento_ CPI secondo le disposizioni indicate dalla Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa;
 - presso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento_ CPI vengono esaminati eventuali modificazioni del Piano industriale, il Bilancio d'esercizio, l'utilizzo e il reperimento delle risorse, la reportistica sullo stato di avanzamento delle attività, le modifiche statutarie, le direttive previste per il conseguimento degli obiettivi;
 - l'iscrizione all'Elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a società in house, presentata dalle RER per sé e per tutti i soci che operano nei confronti DI Lepida ScpA, è stata perfezionata come da delibera n. 635 del 26/06/2019 di ANAC ;

Rilevato che

- l'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 "Principio di auto-organizzazione amministrativa" introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, disciplinato dai seguenti primi due commi:
 - Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

Dato atto che:

- Lepida ScpA mette a disposizione degli Enti Soci la possibilità di aderire al Contratto di accordo quadro "ACQUISIZIONE DI LICENZE, SUPPORTO TECNICO SERVIZI

CLOUD ORACLE” per il pacchetto ULA ORACLE con licenze illimitate, che prevede la fornitura di Programmi Unlimited Deployment e servizi di Software Update License & Support;

- il Comune di Reggi Emilia con determina dirigenziale RUD n. 2023/922 ha aderito al servizio di supporto ORACLE triennale PAH_ULA, messo a disposizione da LEPIDA SpA ai propri soci per il periodo 27/02/2023-28/02/2026;
- il servizio di supporto alle licenze Oracle in uso presso l'Ente è scaduto il 28/02/2026 e deve essere rinnovato per garantire il supporto sistemistico e l'aggiornamento di tali licenze in caso di problemi o malfunzionamenti che dovessero verificarsi;
- l'adesione al contratto ULA ORACLE dà all'Ente il diritto all'utilizzo dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment e il Supporto Tecnico per il periodo 2026-2029 su tutti i Programmi installati e/o utilizzati al momento e futuri;
- le condizioni economiche offerte da LEPIDA ScpA per il rinnovo del servizio di supporto per il periodo 28.02.2026 - 27.02.2029 all'interno del contratto ULA ORACLE prevedono un canone annuale di **€ 12.935,40** (esente IVA ai sensi dell'art.10, co. 2 del DPR 633/1972);
- l'offerta di Lepida, pari ad un totale di **€ 38.806,20 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972)** per il triennio, consente di accedere a una serie di sconti in funzione dell'acquisto delle licenze d'uso dei database, dei software di Oracle e del supporto tecnico con prezzi stabili per l'intera durata contrattuale;

Dato atto inoltre che:

- l'offerta risulta economicamente molto più vantaggiosa rispetto alla convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 7 – lotto1" attualmente attiva, che non prevede un contratto ULA ORACLE, ma riguarda l'acquisto di licenze Oracle;
- l'acquisto delle licenze per 1 processore aggiuntivo dei moduli “Oracle Database Enterprise Edition”, “Real Application Clusters”, “Diagnostics Pack”, “Tuning Pack” costerebbe € 31.458,98 + € 15.232,77 + € 4.967,21 + € 3.311,47 oltre iva, con il servizio di supporto (uguale al 22% del costo della licenza annuale) solo per 1 anno e non per 3, come invece garantisce il contratto ULA proposto da Lepida;
- il fatto di non avere limiti sul numero di processori su cui può girare Oracle è una flessibilità importante se si tiene conto che il licenziamento Oracle prevede che in caso di installazione su server virtuale VmWare (com'è ora nel Data Center di Lepida) debbano essere licenziati TUTTI I PROCESSORI DI TUTTI I SERVER FISICI su cui potrebbe girare il server virtuale;

Considerato che:

- il Dlgs 36/2023 all'art 7 prevede per gli affidamenti in house che le Stazioni Appaltanti adottino *“...un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante*

la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza”;

- l'adesione al contratto ULA ORACLE con licenze illimitate dà all'Ente il diritto all'utilizzo dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment e il Supporto Tecnico per il periodo 2026-2029 su tutti i Programmi installati e/o utilizzati; la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 512 stabilisce che "...le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 Legge 196/2009, provvedono ai propri approvvigionamenti (di beni e servizi informatici) esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
- tale disposizione pare finalizzata a disciplinare le modalità di acquisizione di beni e servizi informatici da fornitori terzi rispetto alla stazione appaltante e non destinata ad incidere sulla diversa fattispecie dell'autoproduzione che ricomprende anche la modalità organizzativa dell' in house providing;
- la modalità organizzativa dell' in house providing costituisce a tutti gli effetti una forma di autoproduzione di beni e servizi e, quindi, risulta giuridicamente equiparabile, sotto ogni profilo, all'ipotesi in cui l'ente pubblico si avvalga delle proprie strutture interne per produrre tali beni e servizi;
- la circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 ha fornito chiarimenti rispetto all'attuazione di quanto disposto nella legge di stabilità 2016, facendo riferimento alle (sole)modalità di acquisizione di beni e servizi ICT..." confermando l'applicazione delle orme in questione ai casi di esternalizzazione e non all'autoproduzione;
- l'affidamento in questione non rientrerebbe pertanto nell'ambito di applicazione della Legge 208/2015, rimanendo regolamentata dal D. Lgs n.36/2023 e 50/2016 per le parti ancora in vigore;

Rilevato che:

- non è possibile reperire sul mercato in regime di concorrenza una offerta migliore sotto il profilo della congruità economica dell'offerta del soggetto in house nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione in house, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- infatti riepilogando quanto dettagliato in precedenza:
 - il contratto ULA ORACLE, stipulato da Lepida direttamente con ORACLE e messo a disposizione degli enti soci, garantisce il servizio di supporto triennale su tutti i programmi Oracle installati e/o utilizzati dall'Ente;
 - il contratto concede il diritto all'utilizzo di tutti i Programmi Oracle in licenza Unlimited Deployment che l'Ente potrebbe ritenere necessario attivare in corso di validità contrattuale (es. per installazione nuovi server virtuali VmWare), senza nessun costo aggiuntivo;
 - la comparazione fra le condizioni economiche della convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 7 – lotto1", che comunque non fornisce il

contratto ULA, e quelle fornite da Lepida evidenziano in favore di quest'ultima una minore spesa rispetto a quella in convenzione;

- sussistono pertanto tutte le condizioni per procedere ad un affidamento in house come previste dall'art 7 del Dlgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto, vista la convenienza economica rispetto alla convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 7 – lotto1", di acquisire il rinnovo triennale del supporto alle licenze Oracle in uso presso l'ente per la durata di 36 mesi dal 28/02/2026 – 27/02/2029, in adesione all'Accordo Quadro "**ACQUISIZIONE DI LICENZE, SUPPORTO TECNICO SERVIZI CLOUD ORACLE**" CIG Padre:B9C2898C35 , dalla società Lepida ScpA C.F. e P.iva per una spesa complessiva di **€ 38.806,20 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972)** e di approvare il documento "Offerta Economica Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026-2029" PG/2026/0054757 del 02/03/2026, parte integrante del presente atto quale **allegato A**), dando atto che trattasi di affidamento di beni e servizi in autoproduzione, secondo la modalità organizzativa dell'*in house providing*;

Precisato che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale Ing. Andrea Bertani;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio.

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di acquisire il rinnovo triennale del supporto alle licenze Oracle in uso presso l'ente per la durata di 36 mesi dal 28/02/2026 – 27/02/2029, in adesione all'Accordo Quadro "ACQUISIZIONE DI LICENZE, SUPPORTO TECNICO SERVIZI CLOUD ORACLE" CIG Padre:B9C2898C35, dalla società Lepida ScpA via della Liberazione, 15 - 40128 BO - P. IVA/C.F. 02770891204, per una spesa complessiva di **€ 38.806,20 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972)**;
3. di approvare il documento "Offerta Economica Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026-2029", parte integrante del presente atto quale **allegato A**);
4. di approvare il documento "Offerta Economica Adesione Contratto ULA Oracle Anni 2026-2029", parte integrante del presente atto quale **allegati A**), da sottoscrivere per l'adesione al servizio, dando atto che trattasi di affidamento di beni e servizi in autoproduzione, secondo la modalità organizzativa dell'*in house providing*, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016;
5. impegnare la spesa complessiva di **€ 36.650,30** in favore della società **LEPIDA SCpA**, con l'imputazione di seguito indicata:

Esercizio finanziario 2026

per € 10.779,50 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972) alla Missione: 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.999, del Bilancio pluriennale 2026-2028, al capitolo **39490** denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo" del PEG

2026- Codice Prodotto 3304, Centro di Costo 0107 **codice Modalità di gestione Conto annuale 007**;

Esercizio finanziario 2027

per € 12.935,40 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972) alla Missione: 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.999, del Bilancio pluriennale 2026-2028, al capitolo che nel P.E.G. 2027 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo **39490** denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo" del PEG 2026 - Codice Prodotto 3304, Centro di Costo 0107 **codice Modalità di gestione Conto annuale 007**;

Esercizio finanziario 2028

per € 12.935,40 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972) alla Missione: 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato : 1.03.02.05.999, del Bilancio pluriennale 2026-2028, al capitolo che nel P.E.G. 2028 verrà iscritto in sede corrispondente al **Capitolo 39490** denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo" del PEG 2026 - Codice Prodotto 3304, Centro di Costo 0107 **codice Modalità di gestione Conto annuale 007**.

Prenotazione Esercizio finanziario 2029

per € 2.155,90 (esente IVA ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972) alla Missione: 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato : 1.03.02.05.999, al capitolo che nel P.E.G. 2029 verrà iscritto in sede corrispondente al **Capitolo 39490** denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo" - Codice Prodotto 3304, Centro di Costo 0107 **codice Modalità di gestione Conto annuale 007**.

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
7. di dare atto che il documento **DURC**, recepito in atti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002 e in corso di validità fino al 25/05/2026, sarà verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
8. di individuare quale codice CPV il n. 48517000-5 Pacchetti software -IT
9. di dare atto che, come esplicitato dall'ANAC con FAQ D.7, nella sezione del sito "Digitalizzazione dei contratti pubblici" e come come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando però valide le ulteriori cause per l'acquisizione del CIG Derivato, il quale verrà acquisito dal RUP attraverso la piattaforma regionale SATER di Intercenter;
10. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
11. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Andrea Bertani)